



## III SETTORE Lavori Pubblici, Edilizia e Gestione del Territorio

**ORDINANZA N. 203 DEL 12/08/2024**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA CONTRO LA ZANZARA COMUNE (CULEX PIFIENS) PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS MEDIANTE TRATTAMENTI ADULTICIDI NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE DELLE PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO**

### IL SINDACO

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

**RILEVATO** che di recente nel territorio regionale e della provincia di Reggio Emilia sono stati accertati casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

**RILEVATO ALTRESÌ** che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;

**VISTA** la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. 12/08/2024. 0866042.U del 12/08/2024 ad oggetto "Nuove indicazioni a seguito dell'intensa circolazione del virus West Nile nel territorio regionale" acquisita agli atti con prot. n. 22040 del 12/08/2024;

**VISTA** la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia acquisita agli atti comunali con prot. n. 22040 del 12/08/2024;

**CONSIDERATO** che nel Comune di Scandiano è vigente l'ordinanza sindacale n. 121 del 11/05/2023 "Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, di zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara comune (*Culex spp.*)", i cui contenuti si richiamano integralmente;

**CONSIDERATO** che nel Comune di Scandiano è vigente l'ordinanza sindacale n. 177 del 11/07/2024 "Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie da Virus West Nile trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara *Culex*", i cui contenuti si richiamano integralmente;

**CONSIDERATO** altresì che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende trattamenti larvicidi periodici nei pozzetti presenti sul suolo pubblico;

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

**RILEVATO** che la malattia neuroinvasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione di trattamenti adulticidi per la lotta alla zanzara *Culex* negli spazi verdi circostanti ospedali, strutture socio-assistenziali e luoghi di aggregazione delle persone anziane con efficacia dalla data di pubblicazione al 30 settembre p.v., riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. non è richiesta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, essendo provvedimento caratterizzato da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela dell'interesse pubblico sotteso all'ordinanza;

**ATTESA** la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

**SOTTOLINEATA** l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee per prevenire e controllare il rischio di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare specificatamente indicate dall'AUSL di Reggio Emilia nella nota prot. n. 22040 del 12/08/2024 sopra richiamata;

**SOTTOLINEATA** inoltre la provvisorietà delle misure da adottare in vigore fino al 30 settembre p.v. ma con riserva di ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

**VISTI** gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL);

**VISTO** il R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

## **ORDINA**

A tutti i soggetti gestori di ospedali, case di cura, Hospice, CRA, RSA, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia, centri sociali e altri luoghi di aggregazione di persone anziane con presenza di spazi verdi fruibili dagli utenti anche nelle ore serali, è fatto obbligo di:

- effettuare interventi adulticidi contro le zanzare con cadenza settimanale fino al 30 settembre 2024, utilizzando prodotti a basso impatto ambientale secondo le modalità indicate nelle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link: <https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>;

- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;
- affiggere nell'area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi che riportino la data e l'ora del trattamento e consentirne il riutilizzo non prima che siano trascorse 24 ore dall'esecuzione dell'intervento.

### **AVVERTE**

che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge (con facoltà di eseguire gli interventi necessari in danno del soggetto inadempiente) e con applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, fatte salve le specifiche sanzioni previste per legge e/o per Regolamenti;

### **DISPONE**

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'AUSL di Reggio Emilia nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede in cui sono stati eseguiti i trattamenti a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 30 settembre 2024, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ovvero - potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Li 12/08/2024

Sindaco  
Matteo Nasciuti / InfoCert S.p.A.  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)